

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SOLARIS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARPI MO VIA TACITO CORNELIO
6

Numero REA: MO - 358240

Codice fiscale: 03100360365

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: FALLIMENTO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-01-2007 - Statuto completo	2
--	---

malità sono poste a carico della società;

le parti dichiarano che l'importo globale, approssimativo delle spese poste a carico della società per la costituzione ammonta a circa Euro 1700,00 (millesettecento virgola zero zero).

Art.10) Statuto

La società cooperativa è costituita sotto l'osservanza delle norme di legge e di quelle fissate dal presente atto costitutivo e dal presente

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA

ARTICOLO 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sociale con sede nel Comune di Carpi denominata:

"Società Cooperativa Sociale - SOLARIS"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro quinto codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione e dalla legge n° 460/1997 e dalla legge 381/1991 e dalle norme contenute in questo atto, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche al-

trove, nei modi, forme e termini di legge.

ARTICOLO 2) DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2032 (trentuno dicembre duemilatrentadue) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO -OGGETTO

ARTICOLO 3) SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8 novembre 1991 n.381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è oggetto.

ARTICOLO 4) OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa si propone di svolgere a favore di persone fisiche e soggetti pubblici o privati, diversi da persone fisiche, le attività ed i servizi tesi al miglioramento complessivo della qualità della vita e della salute dei cittadini, quali: 1) at-

tività di carattere socio - assistenziale, come assistenza di base, assistenza sociale, educazione e formazione, animazione, riabilitazione sociale: 2) attività di carattere sanitario, riabilitativo e terapeutico; 3) attività per la rimozione degli ostacoli allo sviluppo delle potenzialità e delle risorse della personalità, attraverso interventi interdisciplinari basati sulle scienze psicologiche, sociologiche, pedagogiche e mediche. Tali attività e servizi sono rivolti ad anziani, bambini e minori, ammalati, degenti, handicappati, soggetti in stato di bisogno, soggetti in stato di disagio (tossicodipendenti, minori a rischio, carcerati, extracomunitari) e cittadini in genere che abbiano necessità di assistenza, educazione, cura e riabilitazione.

Le finalità della Cooperativa potranno essere perseguite attraverso le seguenti attività: a) gestione di strutture protette, di residenze sanitarie assistenziali, di case di cura, di centri diurni, di comunità alloggio, di appartamenti protetti, di centri socio-riabilitativi, assistenziali, terapeutici ed educativi, con qualsiasi modalità di servizio (ad es. residenziale, diurno, domiciliare, ambulatoriale);

b) fornitura di servizi di assistenza, accompagna-

mento, trasporto e simili per bambini, anziani, infermi, handicappati ed altri soggetti in stato di bisogno e disagio; gestione di nidi, scuole dell'infanzia, centri di gioco ed ogni altra tipologia di servizio, sia continuativa che temporanea, per l'assistenza e l'educazione delle prima infanzia, nonchè attività complementari all'insegnamento ed all'integrazione degli alunni nei nidi di infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado e per l'ausilio alla didattica ed ai programmi dell'insegnamento istituzionale;

c) gestione di strutture per lo svolgimento di attività rivolte a favorire il mantenimento ed il recupero della forma fisica e delle funzioni intellettuali;

d) prestazioni di servizi socialmente utili;

e) gestioni di appositi ed attrezzati presidi sanitari e parasanitari.

ATTIVITA' ACCESSORIE

Nel rispetto delle inderogabili norme di legge, la Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale, promozionale o formativa o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, partecipare ad iniziative, anche con convenzioni, con Enti Pubblici e privati, che ivi con-

corrono in forza di leggi o deliberazioni amministrative, per la realizzazione del predetto scopo, nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa può integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Essa, pertanto, in via esemplificativa, potrà:

= assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, anche in associazioni riconosciute;

= potrà prestare garanzie per facilitare l'ottenimento del credito ai propri soci, agli Enti cui aderisce, nonchè a favore di altre cooperative.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad organizzazioni sindacali e ad associazioni di volontariato sociale, sia locali che nazionali.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione

degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti e nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme inderogabili che ne disciplinano l'esercizio, in particolare per le attività di natura finanziaria.

La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o privati.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5) SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci della cooperativa le persone fisiche di ambo i sessi, purchè maggiorenni, che abbiano effettiva capacità di lavoro e requisiti di conoscenza tecnica ed operativa nel settore socio assistenziale e/o sanitario ed educativo, tali da renderli idonei all'attuazione dello scopo sociale.

Non possono essere soci i falliti non riabilitati, interdetti, inabilitati e coloro che, comunque, abbiano interessi contrastanti con quelli della società.

I soci dovranno preferibilmente risiedere e svolgere la propria attività nel territorio nel cui ambito si esplica l'attività della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelli della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore

rapporto di lavoro.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione possono essere socie le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art.11 della legge 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o amministrativa, strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico, e siano quindi dotate delle relative competenze.

Ai suddetti elementi tecnici o amministrativi - che non instaurano rapporti mutualistici con la società, e non devono quindi possedere i requisiti richiesti per l'ammissione dei soci cooperatori - si applicano le altre disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili.

ARTICOLO 6) SOCI VOLONTARI

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, che costituiscono la categoria dei soci cooperatori, è ammessa la presenza di soci volontari ex articolo 2 legge n. 381/91 che prestino la loro attività gra-

tuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

ARTICOLO 7) CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa e alla formazione professionale, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi

sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, comunque non superiore a cinque anni, viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-

	ne.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inopportunità', sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti .	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	

strativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ARTICOLO 8) DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale delle specifiche competenze possedute e della corrispondenza ai requisiti di cui all'art. 5;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto in seguito.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può,

entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 9) OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 10) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte o scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 11) RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata a/r all'Organo Amministrativo che deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

L'Organo Amministrativo entro sessanta giorni successivi e sempre con raccomandata a/r deve comunica-

re al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso il socio nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio arbitrale.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste come di seguito.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 12) ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia	
	perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci e/o dagli organi sociali salva la facoltà di accordare al socio un termine non superiore a	
	sessanta giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al socio che nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale. Lo scioglimento del rapporto socia-	

le determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, come regolato in seguito nel presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13) LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-

tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 14) MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi o i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa presentazione della domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui conseguirà la deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione, in questo caso agli eredi o legatari sarà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti di tal che al momento del subentro in società in luogo della partecipazione del dante causa, si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanto saranno gli eredi o i legatari, con i relativi diritti amministrativi e patrimoniali.

La Società esprime il proprio apprezzamento con le

modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

ARTICOLO 15) TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito deri-

vante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto .

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE: ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 16) ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 200,00 (Euro duecento/00). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai

limiti di legge;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 17) VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione

deve essere comunicato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

ARTICOLO 18) BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

L'Organo Amministrativo documenta nella nota integrativa la condizione di prevalenza ai sensi dell'art.2513 del cod.civ.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto

della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli :

a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore ai limiti di legge.

L'assemblea puo', in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'assemblea puo' sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 19) RISTORNI

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

* erogazione diretta;

* aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

In ogni caso la ripartizione del ristorno ai singoli soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI

ARTICOLO 20) STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, da offrire esclusivamente ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi degli artt. 2483 e 2526 ultimo comma del c.c. e dell'articolo 111-

octies delle norme di attuazione di cui all'art.9

D.Lgs. 17/01/2003, n.6.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

2. le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 c.c.;

3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;

4. l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio d'amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 21) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) nomina dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione;

g) approvazione dei regolamenti previsti dallo statuto.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte me-

dianete deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis del codice civile, nel rispetto del metodo collegiale.

ARTICOLO 22) ASSEMBLEE

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (comunicazione a mezzo fax o altro mezzo idoneo), inviata ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci Effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 23) COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei

voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'assemblea, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o scissione, sul trasferimento della società in altre località del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento e sulla liquidazione della società, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza di tutti i voti spettanti ai soci iscritti nel libro dei soci.

Sono fatte salve specifiche maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto.

ARTICOLO 24) VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 25) VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, e che non sia Amministratore o dipendente o componente dell'organo di controllo, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 26) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-

sa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 27) AMMINISTRAZIONE

La Società è alternativamente amministrata , con scelta da adottarsi con delibera dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica .

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

ART. 28) COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla assemblea dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2475 comma quinto del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ARTICOLO 29) CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-

meno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 30) INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindaca-

le, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 31) COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato. L'assemblea dei soci può, in ogni caso, prevedere la gratuità della carica.

ARTICOLO 32) RAPPRESENTANZA

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il soggetto che ha la rappresentanza sociale ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 33) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da re-

visori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle assemblee, alle adunanze del consiglio di amministrazione, e alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì previa comunicazione al consiglio d'amministrazione, convoca-

re l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del c.c.

I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia

non debbono trovarsi in una delle condizioni di illeggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.. Il consiglio d'amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compiersi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Articolo 34) CONTROLLO CONTABILE

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, il collegio sindacale, qualora nominato, esercita anche il controllo contabile.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, anche qualora non sia obbligatorio per legge, incaricare un revisore contabile o una società di revisione di effettuare il controllo contabile.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Gli incaricati del controllo contabile:

1. verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. verificano se il bilancio di esercizio e, ove re-

dato, il bilancio consolidato corrispondono alle
risultanze delle scritture contabili e degli accer-
tamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che
li disciplinano;

3. esprimono con apposita relazione un giudizio sul
bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato,
ove redatto.

L'assemblea determina il corrispettivo spettante a-
gli incaricati per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

ARTICOLO 35) CLAUSOLA ARBITRALE

Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci
o fra i soci e la società, anche se promosse da am-
ministratori, liquidatori e sindaci (se nominati)
ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto
diritti disponibili relativi al rapporto sociale,
saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di
tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla
richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Pre-
sidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la
società. I tre arbitri così nominati provvederanno a
designare il Presidente. Il Collegio Arbitrale deci-
derà a maggioranza entro novanta giorni dalla costi-
tuzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le

	parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni
	formalità di procedura ed anche dall'obbligo del de-
	posito del lodo.
	Si applicano comunque le disposizioni di cui agli
	articoli 34, 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio
	2003 n. 5.
	Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o
	le eventuali modalità di ripartizione del costo del-
	l'arbitrato.
	Non possono essere oggetto del compromesso le con-
	troversie nelle quali la legge prevede l'intervento
	obbligatorio del Pubblico Ministero.
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria,
	devono essere approvate con delibera dei soci con la
	maggioranza di almeno i due terzi del capitale so-
	ciale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro
	i successivi novanta giorni, esercitare il diritto
	di recesso.
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è
	estesa a tutte le categorie di soci. La sua accetta-
	zione espressa è condizione di proponibilità della
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei
	nuovi soci e si estende alle contestazioni relative
	alla mancata accettazione della domanda di adesione.
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una cau-

sa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36) SCIoglimento

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'Art. 22 dello statuto, decide:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori ;

b) la nomina di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa ;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conser-

vazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La Società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ARTICOLO 37) DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92 o attribuito a titolo di ristorno, nonché i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 38) REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ARTICOLO 39) PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di divieto di distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori per tutta la durata della società, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 40) RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

46 di 46